



Città di Albano Laziale

Prot. Entrata del 19/05/2015

nr. 0022523

(c\_a132)Classifica: XII.III



*Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

PEC

Roma, 18 maggio 2015

AI SIGG.RI SINDACI, COMMISSARI  
E SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI di :

ALBANO LAZIALE – ARCINAZZO ROMANO – COLLEFERRO – MARANO EQUO  
– MONTELANICO – PALOMBARA SABINA – ROIATE – SAN GREGORIO DA  
SASSOLA – ZAGAROLO

- LORO SEDI -

**CIRCOLARE N. 21/2015**

**OGGETTO:** Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015.

Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 21 del 14 maggio 2015, ha richiamato di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale.

#### SOMMARIO

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
- b) Degenti in ospedali e case di cura.
- c) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- d) Ammessi al voto domiciliare.
- e) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.



## *Prefettura di Roma*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del proprio comune.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune.

I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del comune.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune.

b) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione** unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;



## *Prefettura di Roma*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per **telegramma, o con altro mezzo equivalente**, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi.

I Sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:

- 1) **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) **uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti)**, da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.



*Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

c) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

In relazione al presente punto c) ed al precedente punto b), le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

d) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni)

Si richiamano anzitutto le indicazioni già fornite con circolare n. 9 del 15 aprile scorso (lettera f) concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di



## *Prefettura di Roma*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

e) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

A tal proposito, si pregano le SS.LL. di voler far conoscere a questo Ufficio, entro e non oltre martedì 26 maggio p.v., agli indirizzi [elektorale.prefrm@pec.interno.it](mailto:elektorale.prefrm@pec.interno.it), [elektorale.pref.roma@interno.it](mailto:elektorale.pref.roma@interno.it), il numero delle domande di ammissione al voto domiciliare al fine di determinare il numero dei timbri complessivi da consegnare a codesti Comuni.

I suddetti bolli, a cura delle SS.LL., saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa – valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Nel ringraziare le SS.LL. per la fattiva collaborazione, si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione agli indirizzi: [elettorale.prefrm@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefrm@pec.interno.it), [elettorale.pref.roma@interno.it](mailto:elettorale.pref.roma@interno.it).

IL DIRIGENTE  
VICE PREFETTO  
(Dott.ssa Serafina MASCOLO)